



UNIONE EUROPEA  
FONDO EUROPEO AGRICOLO  
PER LO SVILUPPO RURALE:  
l'Europa investe nelle zone rurali



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

# **PSR Umbria 2014-2020**

## **Comitato di Sorveglianza 4 dicembre 2020**

### **Punto 2 all'OdG**

## **Modifiche/integrazioni del PSR Umbria 2014/2020**

**PROGRAMMA DI  
SVILUPPO RURALE  
PER L'UMBRIA**

**2014  
2020**



---

## MODIFICA 1

### a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Capitolo 4.1 SWOT- 4.1.1 Descrizione generale - Aree soggette a vincoli naturali e parti correlate

### b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

A seguito del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6277 dell'8 giugno 2020 inerente alla identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 20.06.2020) – effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013 e, quindi, in base ai parametri biofisici elencati nell'allegato III del citato regolamento e ai risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) - si rende necessario, visto anche quanto previsto dall'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, adeguare i contenuti del Programma con la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Il processo di revisione attuato è descritto nel documento allegato «Il processo di revisione e la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane di cui all'articolo 32 comma 2, lettera b) del Reg (UE) 1305/2013» che, tra l'altro, riporta:

- il riferimento alla nuova delimitazione fatta a livello nazionale,
- la tempistica (ivi comprese le tappe principali della interlocuzione con la Commissione),
- la revisione biofisica con indicatori utilizzati/rilevanti per la regione, i risultati a livello regionale e confronto rispetto alla precedente delimitazione,
- il “fine tuning” con metodologia, tempistica (ivi comprese le tappe principali della interlocuzione con la Commissione), i risultati a livello regionale e confronto rispetto alla delimitazione risultante dall'utilizzazione dei criteri biofisici e rispetto alla precedente delimitazione,
- il riferimento alla comunicazione di “non obiezione” da parte della Commissione,
- il riferimento all'atto giuridico nazionale di approvazione (decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

Il documento contiene anche un quadro sinottico generale che - tenendo conto della delimitazione delle zone montane non oggetto di revisione e dettagliate nello specifico allegato al programma - fornisce, alla luce del suddetto processo, la situazione complessiva delle zone soggette a vincoli naturali significativi (montane e diverse dalle montane) della Regione Umbria.

---

### c. Gli effetti previsti della modifica

Oltre che assicurare che nel testo del programma vi siano, ove necessario, i corretti riferimenti lessicali alla dizione 'Zone soggette a vincoli naturali', gli effetti della modifica sono i seguenti.

**Punto 4.1.1 - Descrizione generale (...).** Il paragrafo sottostante viene modificato come di seguito riportato:

~~Aree svantaggiate e di montagna~~ **Zone soggette a vincoli naturali (Aree montane e aree svantaggiate/soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane).** I 2/3 del territorio ricadono, *in base alla classificazione effettuata ai sensi degli artt. 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, in area svantaggiata: il 32,6% nell'area svantaggiata di montagna (ex art. 18), un altro 32,6% nell'area svantaggiata di altro tipo (ex art. 19) (CI32). Tale classificazione, come definita nel PSR 2007/2013 ai sensi dei citati artt. 18 e 19, è allegata al presente programma e, per quanto riguarda le aree svantaggiate di altro tipo diverse dalle montane, resta in vigore fino al 31.12.2017 all'entrata in vigore della nuova delimitazione delle zone di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013 effettuata ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo.*

~~Dal 1.1.2018 entra in vigore una nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali.~~ *In esito all'adozione del Decreto Mipaaf n. 6277 dell'8 giugno 2020 relativo alla identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane, è stata definita e formalizzata la nuova delimitazione delle zone di cui all'articolo 32 comma 2, lettera b) del Reg (UE) 1305/2013 basata sui parametri biofisici elencati nell'allegato III del citato regolamento e sui risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) come previsto dall'allegato I del Regolamento delegato UE 808/2014. Tale nuova delimitazione (vedasi documento allegato «Il processo di revisione e la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane di cui all'articolo 32 comma 2, lettera b) del Reg (UE) 1305/2013») entrerà in vigore a partire dall'accettazione della modifica del Programma notificata alla Commissione.*

**Punto 8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).** Sono apportate le seguenti modifiche.

**- 8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

Il capoverso sottostante viene modificato come di seguito riportato:

*"Nella regione Umbria sono state individuate le seguenti zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e precisamente, designate in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 32 del Reg (UE) 1305/13:*

*1. zone montane, (fino a diversa delimitazione si applica la classificazione ai sensi dell'art. 3,*

---

paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97 ed ex art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99).

2. zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane ~~(fino a diversa delimitazione)~~ si applica la classificazione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE *fino alla delimitazione risultante a seguito dell'adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6277 dell'8 giugno 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 20.06.2020 - inerente alla identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi, pubblicati anche nel sito internet del citato Ministero* al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15568>".

**- 8.2.12.3.2. - 13.2.1 Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane – Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi**

**8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento**

Il capoverso sottostante viene modificato come di seguito riportato:

*“Le zone soggette a vincoli naturali significativi sono designate in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 32 del Reg (UE) 1305/13. Fino all’approvazione di nuova diversa delimitazione, applicabile in esito all’emanazione dell’apposito decreto da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (cfr quanto riportato di seguito), la sottomisura si applica su tutto il territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE. Tali zone sono dettagliate nello specifico allegato al programma.*

*Nella programmazione 2014-2020 è previsto che le cosiddette zone “svantaggiate” siano sostituite da zone con parametri biofisici elencati all’allegato III del Regolamento UE 1305/2013.*

*Nella prima fase, transitoria, la sottomisura continuerà ad essere indirizzata alle zone “svantaggiate” come definite dell’art. 19 del Reg. (CE) n. 1257/99, ex art. 23 del Reg. (CE) n. 950/97, fino alla completa ridefinizione delle nuove zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle montane.*

*Tale nuova delimitazione i dovrà entrare in vigore al più tardi nel 2018. In applicazione dell’art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013, è stato adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Decreto 6277 dell’8 giugno 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 20.06.2020 - inerente alla identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi, pubblicati anche nel sito internet del citato Ministero* al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15568>.

*Tale nuova delimitazione – vedasi documento allegato «Il processo di revisione e la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane di cui all’ articolo 32 comma 2, lettera b) del Reg (UE) 1305/2013» - entrerà in vigore a partire dall’accettazione della modifica del Programma notificata alla Commissione.*



---

*Ai sensi dell' art. 31 del Reg. (UE) 1305/2013, per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della **sopra citata** nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tali pagamenti iniziano, dall'80 % al massimo dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013.”*

#### **8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno**

##### **Tipo di sostegno: Sovvenzioni**

Il capoverso sottostante viene modificato come di seguito riportato:

*“L’indennità è concessa agli agricoltori che si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle zone designate ai sensi dell’articolo 32 del regolamento UE 1305/2013, fatta salva l’applicazione nella prima fase transitoria, per la quale la sottomisura è applicata alle zone “svantaggiate” come definite dell’art. 19 del regolamento (CE) n. 1257/99, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97, fino alla completa ridefinizione delle nuove zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle montane, **di cui al precedente punto 8.2.12.3.2.1.”***

#### **- 8.2.12.6 Informazioni specifiche della misura**

**[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone. Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.**

Il capoverso sottostante viene modificato come di seguito riportato:

~~*“Fino all’approvazione di nuova delimitazione, le zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane sono costituite dal territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.*~~

~~*Le zone soggette a vincoli naturali sono meglio dettagliate nello specifico allegato al programma denominato “Zone soggette a vincoli naturali artt. 31-32 del Reg. UE n.1305/13”.*~~

*Si applica la classificazione ai sensi dell’art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE – dettagliata nello specifico allegato al programma - fino alla delimitazione risultante a seguito dell’adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6277 dell’8 giugno 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 20.06.2020 - inerente alla identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi, pubblicati anche nel sito internet del citato Ministero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15568>. La nuova delimitazione entrerà in vigore a partire dall’accettazione della modifica del Programma notificata alla Commissione. Tale delimitazione, compresa la descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone, è dettagliatamente descritta nel documento allegato al programma «Il processo di revisione e la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi,*

---

*diverse dalle zone montane di cui all' articolo 32 comma 2, lettera b) del Reg (UE) 1305/2013»”*

**[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane**

Il capoverso sottostante viene modificato come di seguito riportato:

~~“Fino all'approvazione di nuova delimitazione, le zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane sono costituite dal territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.~~

~~Le zone soggette a vincoli naturali sono meglio dettagliate nello specifico allegato al programma denominato "Zone soggette a vincoli naturali artt. 31-32 del Reg. UE n.1305/13".~~

*Si applica la classificazione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE – descritta nell'apposito documento allegato - fino alla delimitazione risultante a seguito dell'adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6277 dell'8 giugno 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 20.06.2020 - inerente alla identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi, pubblicati anche nel sito internet del citato Ministero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15568>. La nuova delimitazione entrerà in vigore a partire dall'accettazione della modifica del Programma notificata alla Commissione. Tale delimitazione - compresa la descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane - è dettagliatamente descritta nel documento allegato «Il processo di revisione e la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane di cui all' articolo 32 comma 2, lettera b) del Reg (UE) 1305/2013»”*

#### **Impatto sul cambiamento degli indicatori**

Si procede a verificare eventuali impatti della modifica sugli indicatori e, in caso affermativo, ad assicurare la coerenza dei valori degli indicatori di “output” e di “target” del programma e l'effettuazione dei necessari aggiustamenti nel sistema “SFC2014” della Commissione.

#### **Relazione tra il cambiamento e l'AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP.

## MODIFICA 2

### a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Capitolo 8 - Tipologia di Intervento 7.3.2 - Interventi per l'accesso alla BL e ai servizi della Pubblica Amministrazione online

### b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

Obiettivo della misura 7, intervento 7.3.2 è quello di fornire servizi on line alla popolazione in sinergia e complementarietà all'intervento 7.3.1.

Nelle "Condizioni di ammissibilità" delle Schede di Misura approvate del PSR 2014-20 dell'Umbria, per un refuso sono stati indicati i soli territori in digital divide quali possibili aree di intervento mentre è indubbiamente necessaria una adeguata copertura in banda larga ed ultra larga (F.O. o wireless) per fornire servizi on line ottimali di cui usufruirebbe tutto il territorio regionale e non solo.

Sempre nelle "Condizioni di ammissibilità" si ritiene opportuno modificare il riferimento alla valutazione nel caso in cui gli interventi rischino di avere effetti negativi sull'ambiente non indicando la sola Valutazione di Impatto Ambientale che la normativa richiede solo per determinate categorie di opere, ma prevedendo una Valutazione Ambientale adeguata ad ogni singolo caso.

Si ritiene opportuno modificare i possibili beneficiari dell'intervento ritenendo la Regione o altre Amministrazioni Pubbliche i soggetti più indicati per fornire servizi nei settori indicati dalla Scheda di Misura vigente (si pensi appunto a quello didattico, turistico, sociale, amministrativo, ecc.).

Tra i costi ammissibili si ritiene opportuno inserire anche "idonei strumenti per la diffusione dei servizi" intendendo in tal modo comprendere ogni possibile strumento in grado di garantire alle Amministrazioni beneficiarie la possibilità di fornire servizi on line ottimali.

### c. Gli effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte intervengono a dare maggiore chiarezza di attuazione della tipologia di intervento attraverso l'eliminazione di elementi di non pertinenza, integrazioni di dettaglio come di seguito specificato:

#### Il paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" viene così modificato:

L'operazione risponde al Fabbisogno F30 - Favorire accessibilità, uso e la qualità delle tecnologie delle TIC nelle zone rurali ed alla Focus Area 6c) - Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIL) nelle zone rurali.

Il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali in termini di riduzione del ~~digital divide gap digitale~~, passa necessariamente ~~anche non solo~~ per l'alfabetizzazione digitale ~~ma anche attraverso la fornitura di servizi a~~ di cittadini ed imprese da parte della Pubblica Amministrazione che ~~determina~~ possa ~~determinare~~ un consolidamento del tessuto socio-economico di territori spesso ai limiti della marginalità.

La misura si pone l'obiettivo di ~~incentivare ed ampliare~~ l'uso di internet nella vita quotidiana dei cittadini

anche attraverso ~~per permettere a tutti di usufruire~~ l'accessibilità a ~~di~~ servizi on line di carattere didattico, turistico, sociale, amministrativo, ecc. messi a disposizione da Enti e strutture pubbliche ~~che possano agevolare la radicazione sul territorio, soprattutto se marginale, dei potenziali utenti e la creazione di un substrato idoneo a favorire l'aggregazione sociale anche per le fasce più deboli. Condizioni che possono contribuire anche ad aumentare l'attrattività territoriale.~~

Pertanto saranno sostenuti interventi su scuole, Istituti, Enti ed Amministrazioni pubbliche in grado di fornire servizi utili a tali scopi.

A tal fine, la sottomisura prevede la digitalizzazione degli istituti scolastici nonché interventi finalizzati a favorire il più ampio accesso ed utilizzo dei servizi telematici forniti dalla P.A. anche attraverso la fornitura, alle stesse Amministrazioni, di hardware e software necessari a tale scopo ed alla creazione di reti wifi ad accesso libero in aree di aggregazione (piazze, parchi, ecc.), con particolare riferimento ai ~~centri territori~~ rurali.

La presente sottomisura opererà offrendo servizi digitali in modo sinergico e complementare tra gli interventi 7.3.1 e 7.3.2.

**Il paragrafo "Tipo di sostegno" viene così modificato:**

Sovvenzione in conto capitale.

~~E' ammesso un anticipo fino al 50% del contributo concesso.~~

**Il primo capoverso del paragrafo "Beneficiari" viene così modificato:**

Beneficiaria della misura è la Regione Umbria o ~~altre Amministrazioni Pubbliche delegate che potrà essere una propria società "in house" oppure un'altra Amministrazione pubblica o relativa società "in house", nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8.1 del Programma Regionale ("affidamento diretto in "house providing").~~

**Il paragrafo "Costi ammissibili" viene così modificato:**

Sono ammesse le spese per la progettazione (~~compresi gli studi di fattibilità~~), la realizzazione o l'implementazione e la fornitura all'utente di servizi ~~pubblici on line~~.

~~Sono ammesse le spese per (compresi~~ hardware e software ~~nonché idonei strumenti se necessari per la diffusione dei servizi (server, data base o altri impianti di gestione pubblica) per l'accesso attraverso alla connessioni con~~ banda larga ed ultra larga tramite fibra ottica e/o wireless.

~~Sono ammesse, comprese~~ le spese generali (ai sensi dell'art.45 del Reg. (UE) 1305/2013) in misura non superiore al 12% dell'importo complessivo ammesso a contributo in fase di assegnazione.

~~L'IVA è una spesa ammissibile qualora non recuperabile dall'Ente beneficiario.~~

~~Sono ammesse anche le spese per la fornitura alle stesse Amministrazioni dell'hardware e del software eventualmente necessari.~~

**Il paragrafo "Condizioni di ammissibilità" viene così modificato:**

Sono ammissibili Interventi ~~nei su tutti i territori della regione Umbria non raggiunte o insufficientemente raggiunte~~ raggiunti in modo adeguato dalla banda larga ed ultra larga ~~(aree in digital divide)~~ per offrire servizi online ottimali. ~~Sono ammessi interventi al di fuori di tali aree, per una quota non superiore al 20% dell'investimento, per la realizzazione di server, data base o altri impianti di gestione pubblica dei servizi offerti.~~



Ove esistenti, gli interventi dovranno essere in linea con i piani di sviluppo di comuni e villaggi rurali o con eventuali strategie di sviluppo locale.

L'erogazione dei contributi avverrà tenendo conto delle eventuali entrate nette derivanti dagli interventi finanziati, ai sensi dell'art. 61 del Reg.(UE) n.1303/2013.

Qualora rischino di avere effetti negativi sull'ambiente, gli interventi dovranno essere sottoposti ~~alla~~ ad idonea procedura di Valutazione ~~di Impatto~~ Ambientale.

Sono ammissibili interventi realizzati su tutto il territorio rurale della regione con esclusione dei centri urbani di Perugia e Terni.

**d. Impatto sul cambiamento degli indicatori**

Le modifiche non impattano sugli indicatori

**e. Relazione tra il cambiamento e l'AP**

La modifica proposta è coerente con l'AP.

**MODIFICA 3**

**a. Titolo della modifica** (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Capitolo 8 - Tipologia di Intervento 16.9.1- Modifica: Descrizione del tipo di intervento – Beneficiari – Costi ammissibili – Condizioni di ammissibilità - Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione - Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso - Informazioni specifiche della misura

**b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica è resa necessaria per:

- dare maggiore coerenza all'ambito di attuazione della Tipologia di intervento (Obiettivi tematici);
- introdurre un maggior dettaglio ed articolazione dei "beneficiari";
- introdurre una articolazione dei "costi ammissibili" più mirata alla fase attuativa dell'intervento, considerata la limitata dotazione finanziaria dell'intervento;
- introdurre specifiche di maggiore chiarezza nel dettaglio delle "condizioni di ammissibilità";
- ampliare l'ambito di attuazione dei criteri di selezione ai principi di qualità e rispondenza dei progetti finanziati alle specifiche Focus Area della tipologia di Intervento;
- eliminare il dettaglio non pertinente relativo al "metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno";
- Ridefinire le "Informazioni specifiche della misura" in riferimento alle pertinenti forme di aggregazione previste dall'art. 35 del Reg. UE 1305/2013, par. 1 lett.a) e par.2 lett.K.

**c. Gli effetti previsti della modifica**

Le modifiche proposte intervengono a dare maggiore chiarezza di attuazione della tipologia di intervento attraverso l'eliminazione di elementi di non pertinenza, integrazioni di dettaglio e di ambito attuativo come di seguito specificato:

1. Nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" viene eliminato il riferimento alla Focus Area 2B (ricambio generazionale) in quanto non pertinente con le finalità dell'intervento;
2. Nel paragrafo "beneficiari" vengono ampliate forme e ambito di azione delle aggregazioni, come segue: (barrate le parti eliminate - in rosso le parti aggiunte):

"I beneficiari sono aggregazioni tra aziende agricole e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori socio sanitario, ambientale ed educativo interessati alla costituzione di aggregazioni/**partenariati** per il miglioramento **e l'innovazione** dei servizi di natura *sociale*, socio-sanitario, **ambientale ed educativo** nelle aree rurali.

Le aggregazioni/**partenariati** possono comprendere i seguenti soggetti: **imprese** aziende agricole **anche in forma di Fattorie didattiche e/o che esercitano agricoltura sociale (partner obbligatorio)**, enti locali, **cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 iscritte all'albo regionale, accreditate per le attività previste e, queste ultime come partner obbligatori. imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.**

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, ~~che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta~~ devono rispettare le procedure degli appalti pubblici ~~al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei~~ **per la scelta delle ditte fornitrici di beni e servizi e realizzazione di opere edili** fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere."

3. Nel paragrafo "costi ammissibili" vengono eliminate le spese propedeutiche all'attivazione dei progetti quali studi sugli ambiti territoriali di intervento e bacini di utenza e riordinate le tipologie di spese ammissibili, come segue: (barrate le parti eliminate - in rosso le parti aggiunte):

~~tutte le spese sostenute dal beneficiario per la costituzione della forma associativa prescelta;~~

**A) Spese sostenute per la gestione del partenariato (art. 61 del Reg. UE 1305/2013) quali:**

- spese per la costituzione del partenariato (spese legali, notarili e amministrative)
- affitto locali, utenze
- materiali di consumo
- missioni e trasferte

~~spese per studi sulla zona interessata o sul bacino di utenza, studi di fattibilità; spese di animazione della zona interessata per rendere fattibile un progetto di integrazione, comprese quelle di avvio ed esercizio della cooperazione e delle attività promozionali.~~

Le spese ammissibili, in particolare, sono rappresentate dai seguenti elementi di costo:

~~costi degli studi sulla zona, studi di fattibilità;~~

~~costi di animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;~~

~~costi di esercizio della cooperazione;~~

~~costi diretti di specifici progetti;~~

**B) costi diretti e funzionali alla realizzazione dei progetti quali: consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell'operazione, investimenti materiali ed immateriali, materiali di consumo, spese per personale, missioni e trasferte, costi per dispositivi e sistemi di sicurezza, costi per ausili per la vita quotidiana dei disabili;**

~~costi di eventuali attività promozionali~~

**C) costi per attività promozionali e attività di disseminazione dei risultati del progetto.**

~~Non sono ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di aggregazione che possono trovare il relativo aiuto nella specifica misura/sottomisura.~~

4. Il paragrafo "Condizioni di ammissibilità viene ridefinito con maggiore chiarezza come segue: (barrate le parti eliminate - in rosso le parti aggiunte):  
Sono ammessi all'aiuto solo le aggregazioni/**partenariati** i cui piani di attività presentati dimostrino l'effettiva possibilità di conseguire lo scopo delle stesse aggregazioni **che comprendono almeno un'impresa agricola (partner obbligatorio) e le cui proposte presentate dimostrino di conseguire i risultati previsti** e i cui piani di attività presentati e la cui composizione comprenda almeno: enti locali o soggetti accreditati per le attività previste e aziende agricole, queste ultime come partner obbligatori.
  
5. Nel paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" vengono rimodulati i criteri di selezione come segue: (barrate le parti eliminate - in rosso le parti aggiunte):  
I criteri di selezione indicati sono:  
- ~~interventi prevalentemente ricadenti in aree interne;~~  
- ~~interventi prevalentemente ricadenti in aree con complessivi problemi di sviluppo e/o in aree protette.~~  
- **Qualità del piano/programma**  
- **Rispondenza del piano/programma alle priorità e alle focus area stabilite per la Misura**  
- **Localizzazione delle iniziative previste dal progetto**  
Verrà introdotto un punteggio minimo in sede di attuazione.
  
6. Le indicazioni riportate nel paragrafo "metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso" sono eliminate in quanto non pertinenti :  
~~I tassi di sostegno sono differenziati a seconda della tipologia di intervento. In generale, per gli investimenti materiali realizzati da privati ai sensi dell'Art. 17 para. 3 del REG (UE) 1305/2013, l'aliquota di sostegno è del 40% del costo dell'investimento ammissibile, maggiorabile di ulteriore 20% nel caso di interventi sovvenzionati nell'ambito dei PEI. Per gli interventi realizzati da soggetti pubblici il tasso di sostegno è del 100%. Negli altri casi l'aliquota del sostegno è differenziata in funzione della tipologia di intervento.~~
  
7. Il paragrafo "Informazioni specifiche della misura" viene modificato come segue (barrate le parti eliminate - in rosso le parti aggiunte):  
  
Le tipologie di partenariato afferenti alla Misura 16.9 fanno riferimento al tipo di sostegno di cui all'Articolo 35 (Cooperazione) del Reg. UE n.1305/2013 paragrafo1 lett.a) e paragrafo 2 lett. K):  
Paragrafo 1 lett. a):  
"Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:  
a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali."  
Paragrafo 2: "La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:  
- lett. k): diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare."  
Le tipologie di progetto possono essere ad esempio:

- progetti di inserimento lavorativo per fasce deboli
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative
- Servizi di base finalizzati al miglioramento della vita della popolazione residente nelle aree rurali
- Progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia delle biodiversità e alla diffusione della conoscenza del territorio.

caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali i progetti pilota, i poli e le reti sono definiti in armonia con quanto previsto dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione C(2014) 3282/2 nel modo che segue:

**Progetti pilota:** consistono nell'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nei progetti pilota la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Il progetto pilota può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Il progetto pilota non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

**Polo:** un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;

**Reti di innovazione:** strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti — quali start-up innovative, imprese agricole, agro-alimentari e forestali, piccole, medie e grandi imprese operanti in settori al servizio dell'agricoltura, dell'industria agro-alimentare e della filiera forestale, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici — volti a incentivare le attività innovative favorendo la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo o la rete.

**Piccolo operatore:** una micro-impresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE

**Mercato locale:** ai sensi dell'art. 11 paragrafo 3 a) del Reg. UE n. 807/2014 un mercato è locale quando i prodotti utilizzati o venduti provengono da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

**Filiera corta:** ai sensi dell'art. 11 paragrafo 1 del Reg. UE n. 807/2014 si ha una filiera corta quando non c'è più di un intermediario fra l'agricoltore e il consumatore.

**"partenariati pubblico-privati" (PPP):** forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale

#### d. Impatto sul cambiamento degli indicatori

Le modifiche non impattano sugli indicatori

#### e. Relazione tra il cambiamento e l'AP

Le modifiche proposte sono coerenti con l'AP.

## MODIFICA 4

## a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Capitolo 19 – Disposizioni transitorie – modifica al paragrafo 19.1 della tabella trascinamenti

## b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

Al settimo anno dall'avvio del PSR emerge la necessità di adeguare la tabella dei trascinamenti agli esiti dell'attuazione fin qui svolta.

In particolare appare indispensabile aggiornare gli importi dei trascinamenti originariamente stimati in quanto in fase di rendicontazione sono state accertate economie sulla spesa ammessa.

## c. Gli effetti previsti della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)

Nel capitolo 19, al paragrafo 19.1 – Descrizione delle condizioni transitorie per misura” la tabella trascinamenti viene modificata come di seguito riportata.

Misure PSR 2007/2013	Spesa pubblica TOTALE €	Importi FEASR €	Codici misure periodo di programmazione 2014-2020
111	-	-	1
112	250.000,00	107.800,00	6
114	720	310,46	2
121	<del>27.000.000,00</del> 23.756.620,45	<del>11.642.400,00</del> 10.243.854,74	4
122	<del>500.000,00</del> 80.363,47	<del>215.600,00</del> 34.652,73	8
123	<del>7.622.000,00</del> 6.765.942,33	<del>3.286.606,40</del> 2.917.474,33	4
124	<del>11.000.000,00</del> 9.660.919,97	<del>4.743.200,00</del> 4.165.788,69	16
125	3.500.000,00	1.509.200,00	4
126	<del>3.600.000,00</del> 2.672.370,76	<del>1.552.320,00</del> 1.152.326,27	5
131	90.000,00	38.808,00	NC (misura discontinua)
132	<del>90.000,00</del> 89.766,79	<del>38.808,00</del> 38.707,44	3
133	<del>600.000,00</del> 597.489,26	<del>258.720,00</del> 257.637,37	3
211	<del>3.500.000,00</del> 2.456.562,02	<del>1.509.200,00</del> 1.059.269,54	13
212	<del>500.000,00</del> 131.300,01	<del>215.600,00</del> 56.616,56	13
214	<del>38.905.500,00</del> 38.905.251,67	<del>16.776.051,60</del> 16.775.944,52	10
	<del>13.000.000,00</del> 11.490.495,79	<del>5.605.600,00</del> 4.954.701,78	11
215	<del>2.000.000,00</del> 1.475.533,05	<del>862.400,00</del> 636.249,85	14



Misure PSR 2007/2013	Spesa pubblica TOTALE €	Importi FEASR €	Codici misure periodo di programmazione 2014-2020
216	<del>150.000,00</del> 70.957,20	<del>64.680,00</del> 30.596,75	4
221	<del>12.000.000,00</del> 8.700.000,00	<del>5.174.400,00</del> 3.751.440,00	8
222	-	-	8
223	<del>200.000,00</del> 135.000,00	<del>86.240,00</del> 58.212,00	8
225	<del>350.000,00</del> 347.958,06	<del>150.920,00</del> 150.039,52	15
226	<del>1.700.000,00</del> 726.385,09	<del>733.040,00</del> 313.217,25	8
227	<del>1.200.000,00</del> 869.998,27	<del>517.440,00</del> 375.143,25	8
311	<del>1.300.000,00</del> 1.118.186,12	<del>560.560,00</del> 482.161,86	6
312	<del>200.000,00</del> -	<del>86.240,00</del> -	6
313	500.000,00	215.600,00	7
321	<del>500.000,00</del> 221.321,70	<del>215.600,00</del> 95.433,92	7
322	<del>200.000,00</del> -	<del>86.240,00</del> -	7
323	2.600.000,00	1.121.120,00	7
411	<del>100.000,00</del> 85.366,62	<del>43.120,00</del> 36.810,09	19
413	-	-	19
421	-	-	19
431	-	-	19
511	<del>1.000.000,00</del> 963.114,97	<del>431.200,00</del> 415.295,18	20
Totale	<del>134.158.220,00</del> 118.261.623,60	<del>57.849.024,46</del> 50.994.412,10	

**d. Impatto del cambiamento su indicatori**

Nessuno

**e. Relazione tra il cambiamento e l'AP**

La modifica è coerente con l'AP